

Dis

G



Ca

*Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

LETTERA CIRCOLARE



GDAP - 0086910 - 2015

PU-GDAP-1a00-11/03/2015-0086910-2015

VISTO

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SANTI CONSOLO**

S. Consolo

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DEGLI STUDI PENITENZIARI

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI II.PP. DELLA REPUBBLICA

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI
DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DEL PERSONALE

AI SIGNORI DIRETTORI DEI MAGAZZINI VESTIARIO

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - U.O.R.

AL SIGNOR DIRETTORE
DEL CENTRO AMMINISTRATIVO "G. ALTAVISTA"

E, P.C.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO

AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - RELAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

Oggetto: Nuove disposizioni normative in materia pensionistica e previdenziale.

Le recenti modifiche introdotte nell'ordinamento giuridico in tema pensionistico e previdenziale, unitamente ad alcune disposizioni applicative da seguire per la definizione delle pratiche relative al personale dipendente, suggeriscono di diffondere la presente comunicazione.

Servizio della Previdenza

S



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 1 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle politiche previdenziali e assicurative del 16 dicembre 2014, concernente l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti anagrafici e/o contributivi per l'accesso a pensioni.

Il provvedimento in epigrafe, pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2014 n. 301, ha fissato in 4 mesi l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti pensionistici per l'accesso a pensione. Pertanto, dal primo gennaio 2016, tale incremento comporterà la modifica sia del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, sia dell'anzianità contributiva minima necessaria per aver diritto alla pensione anticipata o di anzianità.

Al fine di illustrare in maniera immediata ed analitica il nuovo quadro normativo in materia di collocamento a riposo, si allegano due schemi riepilogativi (all.ti A e B), distinti per qualifica, con i requisiti richiesti per il diritto a pensione e il conseguente accesso al trattamento pensionistico per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Per i requisiti vigenti nel corrente anno si rimanda alle indicazioni già fornite nella circolare 7 maggio 2012 n. 3636/6086 e lettera circolare 12 febbraio 2013 n. 54540.

L'adeguamento del requisito alla speranza di vita sarà oggetto di ulteriore modifica dopo il primo gennaio 2019.

§ 2 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La legge di stabilità 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014 n. 300 reca fondamentali interventi legislativi che interessano in maniera diretta il trattamento pensionistico e previdenziale del personale dipendente.

Si trascrivono, a seguire, i commi di particolare interesse, fornendo opportuni chiarimenti.

2.1 - articolo 1 - comma 113 -

“Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”

Il riferito comma, che interessa esclusivamente le qualifiche dirigenziali e quelle appartenenti alle aree funzionali del Comparto Ministeri, prevede che le **pensioni anticipate** decorrenti a partire dal primo gennaio 2015 non siano più soggette alla riduzione percentuale prevista dalla così detta riforma “Fornero” (decurtazione pari all'1% per ciascuno degli ultimi due anni



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

mancanti al compimento dei 62 anni di età, elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età) a patto che gli interessati maturino il requisito di anzianità contributiva previsto dalla norma entro il 31 dicembre 2017. Per effetto di tale disposizione, chi consegue la pensione anticipata tra il primo gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, non subirà alcuna penalizzazione, pur non avendo compiuto i 62 anni di età.

2.2 - articolo 1 – comma 258-

“Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”

Per quanto di specifico interesse, la norma in esame abroga dal primo gennaio 2015 il comma 260 della legge n. 266 del 2005 in base al quale, ai dirigenti generali con almeno quattro anni nella qualifica, al momento della cessazione dal servizio, venivano attribuiti il trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di livello B con analoga anzianità di servizio, mentre ai dirigenti superiori con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica veniva attribuita la promozione alla qualifica di dirigente generale, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

2.3 - articolo 1 – comma 259-

“All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015”

Tale comma interessa unicamente gli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e prevede, per coloro che transitano nell'ausiliaria dal primo gennaio 2015, la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria prevista dall'art. 3 del d.lgs. 165/1997. L'importo della misura in parola è determinato dalla differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante al parigrado in servizio.

2.4 - articolo 1 – comma 707 -

“All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.”

La disposizione in esame interessa indistintamente **tutto** il personale dipendente collocato in quiescenza dal primo gennaio 2015 e prevede che l'importo complessivo del trattamento



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

pensionistico non potrà eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge 214/ 2011. In ragione di quanto sopra l'INPS, nelle more di emanazione delle istruzioni operative circa l'applicazione della citata norma, ha fatto presente che i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza dal primo gennaio 2015 verranno liquidati in via provvisoria.

2.5 - articolo 1 – comma 708 -

“Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3”

Il primo periodo del citato comma stabilisce che la disposizione di cui al precedente comma 707 si applichi a tutti i trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati con effetto a decorrere dal primo gennaio 2012. L'applicazione di detta norma, riguardante il personale già in quiescenza, sarà comunque di esclusiva competenza dell'ente previdenziale.

Il secondo periodo del comma 708 dispone altresì che, nei confronti di coloro che accedono al trattamento pensionistico con età inferiore al limite di età, non può procedersi alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio “comunque denominati” prima che siano decorsi 24 mesi dalla data di effettiva cessazione dal rapporto di lavoro.

Restano invece confermati i termini di liquidazione già previsti dalla pregressa disciplina, per i collocamenti a riposo per limiti di età, per le dispense per inabilità derivanti o meno da causa di servizio e per decesso del dipendente, e per tutti i soggetti che cessano dal rapporto di lavoro senza diritto al trattamento pensionistico (dimissioni, destituzione, licenziamento).

Per completezza di informativa si chiarisce che non può farsi luogo ad alcun trattamento di buonuscita o di fine rapporto, ai sensi dell'art. 1, co. 267, della legge 662/96, nei confronti di coloro che effettuano passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità mantenendo l'iscrizione allo stesso fondo previdenziale (ex INPDAP) ed in tal caso l'indennità in parola verrà liquidata dall'ente previdenziale all'atto della definitiva cessazione dal rapporto di lavoro, in base al periodo complessivo di servizio prestato.



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 3 Disposizioni applicative

Si sono verificati alcuni disguidi nella trattazione dei procedimenti di competenza del Servizio della Previdenza. Le SS.LL. sono invitate, in via prioritaria, a richiamare l'attenzione dei competenti uffici segreteria sulla necessità del celere disbrigo e puntuale osservanza degli adempimenti connessi con tutte le cessazioni dal servizio del personale dipendente, da qualsiasi causa determinate, seguendo analiticamente le procedure riportate nel presente contesto al fine di migliorare l'efficacia del servizio offerto, in una logica di qualità e piena soddisfazione dei bisogni dell'utenza, coniugando il flusso di informazioni che proviene dall'esterno con quello già acquisito da questa struttura centrale.

3.1 Si ricorda, *in primis*, che per tutte le istanze di prestazioni pensionistiche e previdenziali, il dipendente deve utilizzare esclusivamente il canale telematico attraverso le seguenti modalità:

- accesso al sito WEB dell'INPS direttamente da parte del dipendente previa acquisizione del pin dispositivo;
- tramite Patronato, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi;

3.2 In particolare, le richieste di trattamento pensionistico e/o previdenziale dovranno pervenire a questa Direzione Generale, in base alla qualifica rivestita dall'iscritto, **esclusivamente** ai seguenti indirizzi di posta certificata:

- pensioni.cm.dap@giustiziacert.it riservata al personale Dirigente e delle aree funzionali del Comparto Ministeri;
- pensioni.ordpp.dap@giustiziacert.it riservata al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

3.3 Unitamente alla citata modulistica e, comunque, per **tutti** i dipendenti cessati dal servizio per qualsiasi causa, le direzioni di appartenenza dovranno trasmettere la documentazione di cui al seguente elenco:

- a) copia delle "determine" emanate dall'Inps - ex Inpdap- relative a computi, ricongiunzioni, accrediti figurativi e riscatti ai fini di pensione, relativa accettazione dell'interessato con modalità di pagamento prescelto e certificazione dell'onere contributivo eventualmente pagato sia in unica soluzione o con trattenuta rateale, specificando data di inizio e di fine del contributo;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

- b) situazione analitica delle pratiche di riscatto **ai fini dell'indennità di buonuscita** con invio, per quelle non ancora deliberate, di copia del modello PR1 trasmesso all'Ente previdenziale. Diversamente, per i riscatti già definiti, si dovrà trasmettere:
- copia delle delibere di riscatto;
 - numero delle rate trattenute, con data di inizio e fine pagamento;
 - importo complessivo versato e residuo debito.
- 3.4 Esclusivamente per il personale appartenente ai **ruoli dirigenziali ed alle qualifiche funzionali del Comparto Ministeri** la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con i seguenti allegati:
- c) Dichiarazione sostitutiva prodotta a cura del dipendente, conforme all'allegato 1);
- d) Elenco dei periodi di aspettativa non valutabili ai fini dell'anzianità di servizio e copia dei relativi provvedimenti emessi dai Provveditorati competenti;
- e) Copia dei provvedimenti relativi alla fruizione del part-time;
- f) Certificazione da cui risultino gli importi complessivi annui lordi degli emolumenti accessori percepiti dal dipendente (distinti per anni di competenza dal primo gennaio 1996 e per cassa dal primo ottobre 2012), atteso che gli stessi concorrono alla determinazione della base pensionabile ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tali importi sono rilevabili dalle comunicazioni effettuate a fine anno alle Ragionerie territoriali dello Stato, ai fini del relativo conguaglio contributivo. A tal riguardo si invita a rendere edotti gli interessati che detti emolumenti sono valutabili ai fini pensionistici, solo per la parte eccedente il 18% della base pensionabile assoggettata a contribuzione ai sensi dell'art. 15 della L. 724/94, e questo ufficio procede all'inserimento degli stessi solo al verificarsi di detta circostanza. Per velocizzare in parte la procedura, si chiarisce che, nei confronti di coloro che accedono al trattamento pensionistico, il prospetto di cui trattasi dovrà essere compilato con riguardo ai seguenti periodi:
- dall'1/1/2004 alla data di cessazione per coloro che hanno anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
 - dall'1/1/1996 alla data di cessazione per coloro che hanno anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
- 3.5 In attesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda a regime a tale adempimento, tramite flusso informatico diretto con l'Ente previdenziale, si ritiene indispensabile che venga costituita, per ogni dipendente, una scheda riepilogativa da aggiornare annualmente e da trasmettere a questo ufficio non solo all'atto della cessazione dal servizio ma anche in sede di presentazione di qualsiasi istanza avanzata dal

Servizio della Previdenza



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

dipendente all'INPS per il riconoscimento, la ricongiunzione o il riscatto di periodi vari ai fini pensionistici.

3.6 Al fine di evitare imprecisioni, prima di trasmettere la suddetta documentazione, si ritiene utile verificare la rispondenza dei dati forniti con i diretti interessati.

Si prega di dare la massima diffusione della presente a tutto il personale.

Certi della consueta collaborazione si rinnovano atti di viva considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita

FP CGIL POLIZIA PENITENZIARIA ROMA E LAZIO

PERSONALE DIRIGENZIALE
E
QUALIFICHE FUNZIONALI DEL COMPARTO MINISTERI

➤ PENSIONE ANTICIPATA

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Requisito contributivo minimo a prescindere dall'età anagrafica "DONNE"</i>	<i>Requisito contributivo minimo a prescindere dall'età anagrafica "UOMINI"</i>	<i>Accesso al pensionamento</i>
2016 - 2018	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi	Decorrenza immediata dalla data richiesta per la cessazione dal servizio

➤ PENSIONE DI VECCHIAIA

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Requisito anagrafico</i>	<i>Requisito contributivo</i>	<i>Accesso al pensionamento</i>
2016 - 2018	Donne e uomini : 66 anni e 7 mesi	Minimo 20 anni	primo giorno mese successivo al compimento del requisito anagrafico
2016 - 2018	Donne e uomini limite ordinamentale : 65 anni	Dipendente già in possesso del requisito contributivo prescritto per accesso a pensione anticipata	primo giorno mese successivo al compimento del limite anagrafico

➤ PENSIONE ANTICIPATA CON CALCOLO CONTRIBUTIVO

Vi possono accedere, previa risoluzione del rapporto di lavoro, solo i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo sia successivo al primo gennaio 1996, a condizione che sussistano i requisiti riportati nella seguente tabella e sempre che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo mensile, annualmente rivalutato, pari ad almeno 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Requisito anagrafico</i>	<i>Requisito contributivo</i>	<i>Accesso al pensionamento</i>
2016 - 2018	Donne e uomini : 63 anni e 7 mesi	Minimo 20 anni	dalla data richiesta per la cessazione dal servizio

PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA

➤ PENSIONE DI ANZIANITA'

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Requisito Anagrafico</i>	<i>Requisito Contributivo</i>	<i>Accesso al pensionamento</i>
2016 - 2018	53 anni e 7 mesi	aver maturato l'aliquota dell'80% al 31/12/2011	finestra mobile di 12 mesi
2016 - 2018	57 anni e 7 mesi	35 anni di servizio utile	finestra mobile di 12 mesi *
2016 - 2018	qualsiasi età	40 anni e 7 mesi di servizio utile	finestra mobile di 15 mesi

* Per tale tipologia di pensione il periodo di finestra mobile decorre dalla data di maturazione di entrambi i requisiti anagrafici e contributivi.

➤ PENSIONE DI VECCHIAIA

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Requisito anagrafico</i>	<i>Requisito contributivo</i>	<i>Accesso al pensionamento</i>
2016 - 2018	60 anni e 7 mesi	Minimo 20 anni di servizio utile	finestra mobile di 12 mesi
2016 - 2018	60 anni	Dipendente già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso a pensione di anzianità comprensivi dei 12 mesi di finestra mobile	primo giorno mese successivo al compimento del limite anagrafico

N.B. Il periodo di finestra mobile non costituisce requisito per il diritto al trattamento pensionistico ma differisce l'accesso al trattamento stesso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI D.P.R.445/2000

Il sottoscritto/a _____
 nato/a _____ () il _____
 in servizio presso _____ in qualità di _____
 residente in _____ () Via/Piazza _____
 C.A.P. _____ Recapito tel. _____ e-mail / PEC ove desidera ricevere le
 comunicazioni _____

DICHIARA quanto segue:

- di non aver prestato servizio militare
 di aver prestato servizio militare (allegare stato matricolare qualora non presentato in precedenza)
 nell'Esercito/Marina/Aeronautica/altro _____ presso il distretto Militare di _____
 per i seguenti periodi:

dal		al	
dal		al	

- 2) di aver prestato servizio militare nel Corpo di Polizia Penitenziaria:

dal		al	
dal		al	

- di non aver percepito per il servizio di cui al punto 1 e 2 alcun trattamento di pensione
 di aver prodotto istanza di pensione privilegiata per il servizio di cui al punto 2 in data _____
 di essere già titolare per il servizio di cui al punto _____ di trattamento pensionistico privilegiato con
 iscrizione n. _____ a decorrere dal _____

- 3) di aver prestato servizio part-time

dal		al		%	
dal		al		%	
dal		al		%	
dal		al		%	

- 4) di aver fruito di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 co.5 d.lgs. 151/2001 e successive
 modificazioni e integrazioni (congedo per assistenza alle persone con disabilità)

dal		al		%	
dal		al		%	
dal		al		%	

- 5) di avere diritto ai benefici di cui all'art.2 della legge 336/1970 e successive modificazioni quale
 _____ (orfano di guerra, profugo, ecc...) - in caso affermativo è
 obbligatorio allegare istanza e relativo documento giustificativo)

- 6) di avere diritto a particolari agevolazioni di legge che incrementano l'anzianità contributiva (es.: non
 vedenti, sordomuti, soggetti con invalidità superiore al 74% ecc.) L'interessato dovrà produrre apposita
 istanza su modello AP10 scaricabile dal sito INPS, sezione MODULI >ASSICURATO/PENSIONATO
 allegando la relativa documentazione probatoria

- 7) di non aver alcuna situazione debitoria
 di avere la situazione debitoria risultante dall'ultimo cedolino di stipendio allegato

Il sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla
 legge, sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75-76 del Testo Unico sulla documentazione
 amministrativa D.P.R. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
 addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del medesimo.

(data)

(firma)
